

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

Aggiornamento degli importi di riferimento per l'attraversamento delle frontiere esterne, a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) ⁽¹⁾

(2022/C 258/08)

a pubblicazione degli importi di riferimento per l'attraversamento delle frontiere esterne, a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) ⁽²⁾ si basa sulle informazioni comunicate dagli Stati membri alla Commissione in conformità con l'articolo 39 del codice frontiere Schengen.

Oltre alle pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale, sul sito web della direzione generale Affari interni è possibile consultare un aggiornamento mensile.

IMPORTI DI RIFERIMENTO PER L'ATTRAVERSAMENTO DELLE FRONTIERE ESTERNE FISSATI DALLE AUTORITÀ NAZIONALI

ISLANDA

Sostituisce l'elenco pubblicato nella GU C 247 dell'13.10.2006, pag. 19.

In virtù della legge islandese, gli stranieri devono dimostrare di essere in possesso di denaro sufficiente per soddisfare le loro necessità in Islanda e per effettuare il viaggio di ritorno. In pratica l'importo di riferimento è fissato a 8 000 ISK per persona al giorno. Per le persone le cui spese di soggiorno sono sostenute da un terzo, questo importo è diviso per due. L'importo totale minimo è di 40 000 ISK per ogni ingresso.

Elenco delle precedenti pubblicazioni

GU C 247 del 13.10.2006, pag. 19.	GU C 199 del 7.7.2012, pag. 8.
GU C 77 del 5.4.2007, pag. 11.	GU C 298 del 4.10.2012, pag. 3.
GU C 153 del 6.7.2007, pag. 22.	GU C 56 del 26.2.2013, pag. 13.
GU C 164 del 18.7.2007, pag. 45.	GU C 98 del 5.4.2013, pag. 3.
GU C 182 del 4.8.2007, pag. 18.	GU C 269 del 18.9.2013, pag. 2.
GU C 57 dell'1.3.2008, pag. 38.	GU C 57 del 28.2.2014, pag. 2.
GU C 134 del 31.5.2008, pag. 19.	GU C 152 del 20.5.2014, pag. 25.
GU C 331 del 31.12.2008, pag. 13.	GU C 224 del 15.7.2014, pag. 31.
GU C 33 del 10.2.2009, pag. 1.	GU C 434 del 4.12.2014, pag. 3.
GU C 36 del 13.2.2009, pag. 100.	GU C 447 del 13.12.2014, pag. 32.
GU C 37 del 14.2.2009, pag. 8.	GU C 38 del 4.2.2015, pag. 20.
GU C 98 del 29.4.2009, pag. 11.	GU C 96 del 11.3.2016, pag. 7.
GU C 35 del 12.2.2010, pag. 7.	GU C 146 del 26.4.2016, pag. 12.
GU C 304 del 10.11.2010, pag. 5.	GU C 248 dell'8.7.2016, pag. 12.
GU C 24 del 26.1.2011, pag. 6.	GU C 111 dell'8.4.2017, pag. 11.
GU C 157 del 27.5.2011, pag. 8.	GU C 21, dell'20.1.2018, pag. 3.
GU C 203 del 9.7.2011, pag. 16.	GU C 93 del 12.3.2018, pag. 4.
GU C 11 del 13.1.2012, pag. 13.	GU C 153 del 2.5.2018, pag. 8.
GU C 72 del 10.3.2012, pag. 44.	GU C 186 del 31.5.2018, pag. 10.

⁽¹⁾ Cfr. l'elenco delle pubblicazioni precedenti alla fine di tale aggiornamento.

⁽²⁾ GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1.

GU C 264 del 26.07.2018, pag. 6.

GU C 366 del 10.10.2018, pag. 12.

GU C 459 del 20.12.2018, pag. 38.

GU C 140 del 16.4.2019, pag. 7.

GU C 178 del 28.5.2020, pag. 3.

GU C 102 del 24.3.2021, pag. 8.

GU C 486 del 3.12.2021, pag. 26.

GU C 139 del 29.3.2022, pag. 3.

GU C 143 del 31.3.2022, pag. 6.
